

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 27/04/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 10/A

OGGETTO: obblighi pubblicitari per società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali e di cooperative

L'ART. 42 della **legge comunitaria 2008**, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 1998), ha modificato l'ART. 2250 del **Codice civile** introducendo nuovi obblighi pubblicitari a carico delle società.

In particolare, le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali e di cooperative dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere e ordinativi ecc.) le seguenti informazioni:

- ✓ La sede sociale;
- ✓ L'ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e il relativo numero d'iscrizione;
- ✓ Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l'ultimo bilancio depositato;
- ✓ Lo stato di liquidazione in seguito all'eventuale scioglimento della società;
- ✓ L'eventuale dichiarazione di società a socio unico.

Con la modifica introdotta le società sopra menzionate sono, inoltre, soggette ad un obbligo ulteriore, **quale quello di pubblicare le suddette informazioni anche nei rispettivi siti internet.**

Quanto al regime sanzionatorio, trovano applicazione le sanzioni previste dall'ART. 2630 del Codice civile con un minimo di € 206 ed un massimo di € 2.065 per ciascun componente dell'organo amministrativo.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli

